



COMUNE DI PETTINEO
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

REGOLAMENTO
PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
E/O SISTEMI FISSI PER
TELECOMUNICAZIONE E
RADIOTELEVISIVI

Il presente regolamento:

- E' stato approvato dal Consiglio Comunale il 13/09/2000 con atto n. 42, divenuto esecutivo per decorrenza dei termini;
- E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 24/09/2000 al 08/10/2000;
- E' stato affisso all'Albo Pretorio comunale dal 11/03/2001 al 26/03/2001 per 15 giorni consecutivi;
- E' entrato in vigore il 27/03/2001.

Pettineo _____

Il Segretario Comunale

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI E/O SISTEMI FISSI PER TELECOMUNICAZIONE E RADIOTELEVISIVI.

Art. 1

Il presente regolamento ha ad oggetto l'installazione di nuovi impianti e/o sistemi fissi per telecomunicazione e radiotelevisivi o la modifica di quelli esistenti, ed in particolare:

- Emittenti radiofoniche,
- Emittenti televisive;
- Telefonia mobile;
- Impianti per radioamatori.

Art. 2

Per l'installazione o modifica di impianti e/o sistemi fissi per telecomunicazione e televisivi di cui all'articolo 1 è necessario il rilascio di concessione o autorizzazione edilizia; in ogni caso la materia resta disciplinata dal Regolamento edilizio vigente.

Art. 3

La documentazione necessaria per il rilascio di cui all'articolo 2 comprende:

1. - istanza in duplice copia, di cui una in bollo, sottoscritta dall'avente titolo;
2. - copia del titolo di proprietà ovvero di altro titolo idoneo, con indicazione dei dati catastali e dell'ubicazione e con l'assenso del proprietario o di altro titolare al rispetto delle prescrizioni eventualmente fissate dall'AUSL quanto alle distanze di sicurezza e all'inibizione, a tutela della salute pubblica, dell'uso dello spazio occupato dall'installazione;
3. - progetto delle opere a farsi in triplice copia, asseverato in un'unica tavola da tecnico abilitato, e costituito da relazione ed elaborati grafici di rilievo in scala 1:10.000; relazione ed elaborato grafico di progetto recante la struttura dell'impianto; prospetti e pianta; documentazione fotografica;

4. - dichiarazione di conformità agli strumenti urbanistici approvati e al regolamento edilizio qualora l'opera è prevista nel P.R.G.- Nel caso di mancata previsione la concessione o l'autorizzazione non comportano variante allo strumento urbanistico;
5. - certificazione delle caratteristiche tecniche dell'impianto, riportante: banda di frequenza nella quale opererà l'impianto; numero di celle e di trasmettitori per ognuna di esse; potenza nominale in uscita, espressa in watt, per singolo trasmettitore; potenza nominale espressa in ERP, irradiata per singola portante radio nella direzione di massima radiazione; diagrammi di irradiazioni espressi in dB, rispetto al piano orizzontale e verticale; direzione di irradiazione rispetto al nord geografico; dimensione degli elementi radianti, eventuale inclinazione complessiva, elettrica e meccanica;
6. - parere favorevole dell'AUSL, sulla scorta di dichiarazioni di responsabilità a firma di tecnico abilitato quanto al rispetto dei valori limite di cui al D.M. n° 381/98, dalla quale risulti:
 - a) l'intensità del campo elettromagnetico preesistenti all'installazione dell'impianto oggetto della richiesta misurata in quattro fasce orarie ricomprese nell'intervallo tra le h. 10 e le h. 12 e tra le h. 18 e le h. 20;
 - b) che le previsioni di campo, in condizioni di massima operatività dell'impianto, siano contenute entro i limiti di cui all'articolo 3 del citato D.M. n° 381/98 e siano state calcolate in punti significativi e accessibili, evidenziati su grafici e foto;
 - c) che, in ogni caso, nelle aree circostanti, con esclusione di quelle inibite ad ogni uso e per ogni tempo di utilizzo, le previsioni di campo rispettino i limiti di cui all'articolo 3 D.M. 381/98;
 - d) la valutazione dei limiti di inquinamento acustico per le emissioni di rumore causate dall'impianto;
7. - parere ambientale ai sensi dell'art.2 bis legge 189/97;
8. - nulla osta dell'organo competente per gli impianti situati in luoghi sottoposti a vincolo;
9. - relazione geologico/geotecnica quanto al sito, a firma di professionista abilitato nei casi previsti dal Regolamento edilizio o richiesti dall'Ufficio del Genio Civile;
10. - indicazione delle misure necessarie per rendere inaccessibile l'impianto ai non addetti ai lavori;
11. - dichiarazione unilaterale, sottoscritta dal richiedente, di obbligarsi alla rimozione dell'impianto e di tutte le sue pertinenze nonché al ripristino dello

stato dei luoghi a propria cura e spese nel termine di gg.90 dalla data di scadenza della concessione ministeriale, qualora questa non sia rinnovata e l'impianto non sia oggetto di trasferimento ad altro concessionario subentrante.

Art. 4

Per gli impianti già esistenti alla data di approvazione del presente regolamento, il responsabile dell'ufficio tecnico comunale, qualora non siano già stati allegati alla originaria domanda di concessione o autorizzazione, richiede ai proprietari dei siti e ai titolari degli impianti il parere favorevole dell'AUSL e l'altra documentazione di cui all'articolo 3 che procede. I proprietari dei siti e i titolari degli impianti sono obbligati a far pervenire il parere favorevole e la relativa documentazione nel termine di gg.90 dalla richiesta del responsabile dell'ufficio tecnico comunale. Tale termine può essere prorogato una sola volta e per comprovati motivi.

Nell'ipotesi di mancata comunicazione di quanto richiesto nel termine indicato, o in quello di proroga il responsabile dell'ufficio tecnico comunale propone al sindaco i provvedimenti da adottare in base alle attribuzioni di competenze quale ufficiale di governo.

Art. 5

Il responsabile dell'ufficio tecnico comunale e il sindaco vigilano sul rispetto dei limiti fissati dal D.M. 381/98 e possono in qualsivoglia momento procedere a verifica degli impianti a mezzo dell'AUSL e dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ovvero i predetti Enti, nel caso di impossibilità o di mancanza di strumenti necessari alle misurazioni del campo elettromagnetico, a mezzo di imprese o di professionisti con comprovata specializzazione nel settore

Art. 6

E' vietata l'installazione di impianti di telefonia mobile su ospedali, scuole, asili nido, case di cura e di riposo e all'interno di parchi gioco e di aree destinate ad attività sportive.

E' altresì vietata l'installazione di impianti di telefonia mobile su immobili vincolati ai sensi della L. 29 giugno 1939, n. 1497 e R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

Per gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Sindaco dispone la revoca delle

autorizzazioni e ordina la rimozione dell'impianto e la riduzione in pristino dello stato dei luoghi a cura e spese dei titolari.

Art. 7

Non costituiscono oggetto del presente regolamento le installazioni e le stazioni militari, della protezione Civile della rete radio A.I.B. (avvistamento incendi boschivi) e quelle necessarie per le attività di soccorso e di vigilanza.